

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00437/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 437 del 2020, proposto da

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Beniamino Caravita Di Toritto, Annalisa D'Urbano, Giulia Boldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli, via Diaz 11;

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli, via Diaz 11;

Commissione n. 3 dell'Esame di Stato per L'Abilitazione All'Esercizio della Libera Professione di Perito Industriale, Commissione n. 4 dell'Esame di Stato per L'Abilitazione All'Esercizio della Libera Professione di Perito Industriale, non

costituiti in giudizio;

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Avellino, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Napoli, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Benevento, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe D'Amico, Angelo Mastrandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Alfonso Gifuni, Alberto Rigo, Carmine Sodano, Giovanni Russo, Vittorio Scamardella, Pasquale Turco, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe D'Amico, Angelo Mastrandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Francesco Adamo, Federico De Iulio, Gianni Tretola, Massimiliano Gambuti, Mario Carpenito, Giovanni Mongillo, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guerino Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento in parte qua, previa sospensione

- del “Registro risultati finali” del 4 dicembre 2019, nell’ambito dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sessione 2019, dalla Commissione n. 3 – Collegio Provincia di Napoli, insediata presso l’Istituto Tecnico Industriale “A. Righi” di Napoli;
- dell’“elenco degli abilitati con riserva ai sensi della nota MIUR prot. N. 0088470 del 23.07.2019” del 4 dicembre 2019, nell’ambito dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sessione 2019, dalla Commissione n. 3 – Collegio Provincia di

Napoli, insediata presso l'Istituto Tecnico Industriale "A. Righi" di Napoli;

- del "Riepilogo finale" recante gli esiti delle prove scritte, del 26 novembre 2019, nell'ambito dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera Professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sessione 2019, dalla Commissione n. 3 – Collegio Provincia di Avellino, insediata presso l'Istituto Tecnico Industriale "A. Righi" di Napoli;

- dello schema avente ad oggetto le "date esami orali" del 26 novembre 2019, nell'ambito dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sessione 2019, dalla Commissione n. 3 – Collegio Provincia di Avellino, insediata presso l'Istituto Tecnico Industriale "A. Righi" di Napoli;

- del "Registro risultati finali", del 4 dicembre 2019, nell'ambito dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sessione 2019, dalla Commissione n. 3 – Collegio Provincia di Avellino, insediata presso l'Istituto Tecnico Industriale "A. Righi" di Napoli;

- dell'"elenco degli abilitati con riserva ai sensi della nota MIUR prot. N. 0088470 del 23.07.2019", del 4 dicembre 2019, nell'ambito dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sessione 2019, dalla Commissione n. 3 – Collegio Provincia di Avellino, insediata presso l'Istituto Tecnico Industriale "A. Righi" di Napoli;

- degli "scrutini finali" emanati dalla Commissione n. 4 nell'ambito dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sessione 2019, dalla Commissione n. 4 di Napoli, insediata presso l'Istituto Tecnico Industriale "A. Righi" di Napoli;

- nonché di ogni ulteriore provvedimento, nota o verbale della Commissione e/o del Collegio Provinciale o Territoriale dei Periti recante l'ammissione al suddetto esame, o a talune fasi dello stesso, di soggetti in possesso del diploma conseguito con il vecchio ordinamento presso l'Istituto Tecnico per Geometri, ancorché non

conosciuto dai ricorrenti né agli stessi comunicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ministero della Giustizia e di Alfonso Gifuni e di Alberto Rigo e di Carmine Sodano e di Giovanni Russo e di Vittorio Scamardella e di Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Avellino e di Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Napoli e di Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Benevento e di Pasquale Turco;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. Vincenzo Cernese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che, in considerazione del contenuto degli atti impugnati e del petitum del ricorso, nella controversia in esame sussista una pluralità di controinteressati, peraltro nominativamente indicati negli elenchi degli abilitati all'esercizio della libera professione di perito industriale impugnati;

CONSIDERATO che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti potenzialmente lesi dall'eventuale accoglimento del gravame;

CONSIDERATO che - in ragione del numero dei controinteressati - la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

ATTESO che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che

quest'ultima disposizione stabilisce che “il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”;

RITENUTO che nella fattispecie sussistano quelle “circostanze particolari” per disporre che la notifica avvenga con “modalità diverse” da quelle ordinariamente stabilite dalla legge (v. artt. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.);

CONSIDERATO che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso, delle sue conclusioni e dei nominativi dei controinteressati;

RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (Ministero dell'istruzione), mentre in Gazzetta Ufficiale ci si potrà limitare a pubblicare informazioni di sintesi (in giurisprudenza, per soluzioni analoghe, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014 nonché i numerosi precedenti del T.A.R. Campania e, da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, n. 1892 del 21.3.2022);

RITENUTO, perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento; (II) il nome della parte ricorrente; (III) gli estremi del ricorso e dei provvedimenti impugnati; (IV) l'avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito

www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente; (V) l'avviso che il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati possono essere consultati sul sito internet del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) quale Amministrazione che indice le sessioni d'esame e pubblica i bandi delle prove di abilitazione per l'esercizio della libera professione di Perito Industriale;

- il M.I.U.R. avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Ottava Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

- le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

RITENUTO, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del giorno 12 ottobre 2022;

Letto l'art. 49 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) così provvede:

a) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;

b) fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Paola Palmarini, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Cernese

IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO